



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12050 del 2014, proposto da Lucia Ziliotto, rappresentata e difesa dagli avv. Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso Studio Legale Zhara Buda in Roma, Via Orti della Farnesina, 155;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Antonietta Scarinci, Giorgio Terranova;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

della graduatoria finale dello scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 01.01.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Il Collegio rileva che in presenza di una della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato (nel caso di specie, con decorrenza 1.1.2014), ciascun soggetto collocatosi utilmente nella graduatoria definitiva vanta una posizione di (contro) interesse a mantenere la propria posizione e, quindi, a resistere in giudizio a fronte di iniziative impugnatorie che su tale posizione di graduatoria possano, quantomeno potenzialmente, negativamente incidere.

Quindi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, e dell'art. 49, c.p.a., l'atto introduttivo del presente giudizio deve essere notificato a tutti i concorrenti collocatosi utilmente nella graduatoria definitiva impugnata.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, ricorrono i presupposti per eseguire tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Interno della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo del giudizio e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a..

Tale adempimento dovrà eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza.

Dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica;
- rinvia la causa all'udienza pubblica del 2 febbraio 2016.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

- 1 VQA ZAMPARELLI Dr. Vittorio
- 2 VQA D'AMICO Dr. Nicolò
- 3 VQA ROMEO Dr.ssa Teresa
- 4 VQA POMPO' Dr.ssa Elena
- 5 VQA CARDELLI Dr.ssa Letizia
- 6 VQA ANGELO Dr.ssa Rosa
- 7 VQA MARCHETTI Dr. Giuseppe
- 8 VQA CIAMMAICHELLA Dr. Cesare
- 9 VQA COZZA Dr.ssa Elisa Beatrice
- 10 VQA LIGUORI Dr.ssa Tiziana
- 11 VQA CARUSO Dr. Stanislao
- 12 VQA LAURETTA Dr.ssa Angela
- 13 VQA CODA Dr.ssa Patrizia
- 14 VQA PICONE Dr. Pasquale
- 15 VQA SUMA Dr.ssa Giuseppina
- 16 VQA BASILE Dr. Emilio
- 17 VQA STAFFA Dr. Marco Gustavo
- 18 VQA MONTELEONE Dr. Marco
- 19 VQA GIACOMELLI Dr. Roberto
- 20 VQA ZELONI Dr. Andrea Massimo
- 21 VQA TREVISI Dr. Gianpaolo
- 22 VQA RUPERTI Dr. Rodolfo
- 23 VQA ROSSI Dr.ssa Maria Pia
- 24 VQA TARULLO Dr. Luigi
- 25 VQA PANONE Dr.ssa Maria Teresa
- 26 VQA OLIVIERI Dr.ssa Maria Bruna
- 27 VQA CIRIELLO Dr.ssa Angela
- 28 VQA ARMENI Dr. Luca
- 29 VQA RATTA' Dr. Francesco
- 30 VQA CALVINO Dr.ssa Alessandra
- 31 VQA CASCELLA Dr.ssa Rita
- 32 VQA PROFAZIO Dr. Domenico Giacinto
- 33 VQA MARSEGLIA Dr. Leonida
- 34 VQA GIORDANO Dr. Antonio
- 35 VQA COPPOLA Dr. Guido
- 36 VQA RICCIO Dr. Sabato
- 37 VQA LIACI Dr.ssa Paola

- 38 VQA GALLOZZI Dr. Vincenzo
- 39 VQA SANTONE Dr. Fabio
- 40 VQA PANICHI Dr. Alessandro
- 41 VQA ADORNATO Dr. Antonio
- 42 VQA SERI Dr.ssa Iolanda
- 43 VQA CACCIANINI Dr. Riccardo
- 44 VQA PICARIELLO Dr.ssa Adele
- 45 VQA LIGREGNI Dr.ssa Maria Gabriella
- 46 VQA DE BLASI Dr. Giuseppe
- 47 VQA RICEVUTO Dr.ssa Giuseppina
- 48 VQA SERTORIO Dr. Gian Maria
- 49 VQA FIOCCO Dr. Pasquale
- 50 VQA LIONETTI Dr. Giampietro
- 51 VQA SCRIVO Dr. Giuseppe
- 52 VQA CECERE Dr. Ettore
- 53 VQA PAGANO Dr.ssa Luigina
- 54 VQA DE FRANCESCO Dr. Bruno
- 55 VQA DE MARTINO Dr. Daniele
- 56 VQA INGROSSO Dr. Carmine
- 57 VQA MANTI Dr.ssa Elena
- 58 VQA TERRANOVA Dr. Giorgio
- 59 VQA SCARINCI Dr.ssa Maria Antonietta

La Dott.ssa Lucia ZILIOTTO, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio Roma, contro il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e nei confronti dei controinteressati, Dott.ssa SCARINCI Maria Antonietta e Dott. TERRANOVA Giorgio, per chiedere l'annullamento:

A) della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2014, nella parte in cui non include la ricorrente in posto in graduatoria utile per l'ammissione al corso;

B) Del quaderno di scrutinio compilato dalla predetta Commissione per la progressione in carriera del personale nell'ambito della sopra detta procedura di scrutinio, nella parte in cui ha attribuito un punteggio eccessivamente basso alla ricorrente nella categoria V;

C) Della scheda individuale di valutazione della ricorrente, nella parte in cui ha attribuito una valutazione ingiustificatamente bassa alla categoria V, ed in particolare alla sottocategoria V/B - *attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire;*

D) Del decreto del Capo della Polizia 11 luglio 2014 di ammissione di n. 59 vice questori aggiunti della Polizia di Stato alla frequenza del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, nella parte in cui non ha incluso anche la ricorrente;

E) Di tutti gli eventuali altri atti, non noti e non comunicati, presupposti, connessi e consequenziali della Commissione per la progressione in carriera del personale

direttivo e dirigente della Polizia di Stato o del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere un maggiore punteggio relativamente alla categoria attitudinale, congruo alle effettive capacità e professionalità e coerente con i giudizi espressi nei rapporti informativi annuali ed utile ai fini dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 1° gennaio 2014, in caso di superamento del detto corso di formazione dirigenziale.

* * *

Dopo aver dimostrato di essere una dei funzionari con maggiore anzianità di servizio, di avere svolto una carriera particolarmente brillante, con ampia mobilità, operatività sul territorio e disponibilità verso le esigenze della Amministrazione, di vantare un'esperienza professionale particolarmente apprezzabile e diversificata, di aver svolto, sin dall'inizio della carriera e per molti anni incarichi di Dirigente o di Responsabile di uffici ai quali è stata assegnata e che l'ultimo incarico richiede l'assolvimento di mansioni di livello dirigenziale, la ricorrente ha evidenziato, nella parte espositiva in fatto, come diversi scrutinati utilmente classificatisi, indicati a riferimento, pur avendo tutti, tranne uno, posizioni di gran lunga inferiori nel ruolo di provenienza, pur avendo punteggi esattamente equivalenti nel complesso delle altre categorie di giudizio ad assegnazione vincolata, pur avendo sedi ed incarichi di servizio decisamente meno importanti e rilevanti, pur non avendo dimostrato una mobilità per esigenze di servizio paragonabili a quella della Dott.ssa Ziliotto, pur non avendo ricevuto un numero di attestazioni di Lode ed Encomio paragonabile a quello

della ricorrente, hanno inspiegabilmente conseguito alla categoria discrezionale (V) un punteggio notevolmente superiore, oscillante tra 4,95 e 5,55 punti in più, interamente determinante per l'inserimento nei posti utili in graduatoria ai fini dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale in maniera del tutto avulsa dagli elementi fattuali che hanno caratterizzato lo svolgimento della carriera. Se analogo punteggio fosse stato correttamente attribuito alla Dott.ssa Ziliotto, questa sarebbe sicuramente stata inclusa in posto utile della graduatoria finale.

In diritto, la ricorrente ha, quindi, denunciato i seguenti vizi del procedimento:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 5.10.2000, n. 334 e del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077 – Carenza di motivazione circa l'attribuzione del punteggio alla voce attitudinale – Illegittimità dello scrutinio per arbitrio - Illogicità manifesta, per non avere la Commissione per la Progressione in carriera valutato in maniera congrua, logica ed adeguata nella categoria attitudinale e secondo i criteri generali prestabiliti, né l'importanza delle Sedi e strutture presso le quali la ricorrente ha operato, né la disponibilità ai trasferimenti presso diversi uffici, né la particolare propensione all'attività operativa in contesti impegnativi, né la versatilità a ricoprire incarichi molto diversificati né, infine, le molteplici attestazioni di Lode ed Encomio, ricevute tra il 1988 ed il 1991.

L'arbitrio nel giudizio ha trasceso la soglia di discrezionalità, propria della Pubblica Amministrazione nel condurre gli scrutini, ed è sfociato nell'illegittimità del provvedimento, anche per illogicità manifesta. E' stato, infatti, violato l'orientamento giurisprudenziale, anche del Tribunale Amministrativo adito, in base al quale *"allorquando vengono dati punteggi diversi nel profilo attitudinale ai dipendenti che nelle altre categorie di titoli*

hanno riportato un punteggio uguale, è illegittima l'attribuzione di un punteggio maggiorato nella stessa voce attitudinale, qualora non siano contemporaneamente indicati gli elementi atti a far concludere nel senso della diversità delle doti sotto tale profilo".

* * *

Il ricorso è stato iscritto al n. 12050 di R.G. ed assegnato alla Sezione Prima Ter. Successivamente all'udienza pubblica dell'11.6.2015, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha formulato l'ordinanza n. 90782015, che si notifica con separato *file*.